



COMUNE DI PISA  
**Direzione- 08 Comando Polizia Municipale**

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

**Importo complessivo del debito:** € 86,00

di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€	per spese legali
€ 86,00	per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: n. 2 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il rimborso del contributo unificato versato di ricorrenti al momento della presentazione di ricorsi;**

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.  
si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:** sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 29 ottobre 2021

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Alberto Messerini

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 288/2021 del 21/04/2021**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Simone Zanotto, nato a Magenta (MI) il 18/02/1985

Codice fiscale: ZNTSMN85B18E801K p.iva

Residenza/sede legale: Pisa, via XXIV Maggio 103

**Importo complessivo del debito:** € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 654/2021 del 08/10/2021**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Andrea Callaioli, nato a Pisa il 01/06/1962

Codice fiscale: CLLNDR62H01G702P p.iva

Residenza/sede legale: Pisa, via Garibaldi 19 ,

**Importo complessivo del debito:** € 43

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Alberto Messerini



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 288/21 DEL 21/04/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA  
DOTT. CALDANI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:


PISA, 13/10/2021

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa  
POLIZIA MUNICIPALE  
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





I 54485/21

28/5/21

Rimborsò c.u.

SENT. N. 288, 2021  
DEL 21/4/2021  
R.G. N. 2343, 2019  
REP. N. /  
CRON. N. 2434, 2021  
DEP. 27/5/2021  
PUBBL. 27/5/2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PISA

Il Giudice di Pace di Pisa, dott. Saverio Caldani, nel procedimento civile n.2343/19, alla Pubblica udienza del 21.0421 ha pronunciato e resa pubblica, mediante lettura del dispositivo alle parti presenti la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa  
promossa da:

Zanotto Simone, residente a Pisa via XXIV Maggio n. 103

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Comune di Pisa persona del Sindaco pro tempore

**CONVENUTA**

**COSTITUITA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**La parte ricorrente così conclude**

Accoglimento del ricorso per i motivi di cui in atti

**La parte resistente così conclude:**

“ Voglia il Giudice di Pace di Pisa ,

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso Tempestivamente depositato in cancelleria, il ricorrente

proponeva ricorso avverso il verbale di sanzione amministrativo numero 2500840/2019 /emesso dal comando della Polizia Municipale di Pisa tramite il quale gli è stata contestata la violazione dell'articolo 7/1-14 del CDS, Poiché transitava in zona a traffico limitato senza autorizzazione

Eccepiva che nessuna violazione poteva essere imputata al ricorrente in quanto il cartello stradale di preavviso non era adeguato per dimensioni, non era visibile e comunque non rispettava il DPR 16 12 1992

L'amministrazione convenuta si costituiva e si riservava il deposito della cartellonistica stradale vigente sul posto va Tuttavia rilevato che nonostante il rinvio concesso dal giudice l'amministrazione convenuta non compariva all'udienza ne aveva depositato la documentazione integrativa menzionata nella memoria di costituzione

Va rilevato che la parte ricorrente aveva prodotto foto della segnalazione di preavviso dalla quale effettivamente si poteva riscontrare che non era particolarmente visibile. Tuttavia l'amministrazione convenuta onerata della prova non ha prodotto nulla in giudizio. Pertanto questo giudice non è stato messo in condizione di poter effettuare un riscontro della adeguatezza della cartellonistica così come lamentata dalla parte ricorrente di conseguenza il ricorso presentato non può che essere accolto

P.Q.M.

Il Giudice di Pace;

visti gli artt. 23 co. 11 L. 689/81 e successive modifiche

ACCOGLIE

il ricorso presentato avverso i verbali n. 2500840/2019

Dispone la carico della resistente il rimborso della somma  
corrisposta a titolo di contributo unificato

Il Giudice di Pace  
dott. Saverio Caldani

Il cancelliere

Depositato in cancelleria oggi

UFF. GIUDICE PACE DI PISA  
DEPOS. CANCELLERIA  
27 MAG. 2021  
Il Cancelliere





COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 654/21 DEL 08/10/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA  
DOTT. BONGIORNO

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:


PISA, 29/10/21

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO







I 102441/21  
12110171



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. n. 654/21

del 08/10/2021

R.G. n. 1315/21

Rep. n.           

Cron. n.           

Sentenza dep. 11/10/21

PUBBL 12/10/2021

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n.1315/21 R.G. di questo Ufficio e promossa

**D A**

**Avv. Andrea CALLAIOLI (C.F. CLLNDR62H01G702P)** elettivamente domiciliato nel suo studio in  
Pisa, via S.Martino n.77

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato dal Comandante della Polizia  
Municipale, dott. A.Messerini

**OPPOSTO**

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.21 sulle seguenti conclusioni:

opponente: annullamento del verbale di accertamento impugnato, con vittoria di diritti, spese e onorari  
di causa;

opposto: rigetto del ricorso, opponendosi alla richiesta di condanna alle spese di giudizio, compresa la  
refusione del C.U.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n. P/55100813T/2021 del 20.5.21  
elevato da Ausiliario del traffico della Polizia Municipale di Pisa per la violazione dell'art.157/5 Cds, per  
aver il conducente lasciato il veicolo in zona di sosta collocandolo fuori dagli spazi previsti dalla  
segnalatica, fatto accertato in Lungarno Galilei snc.

Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'accertamento impugnato per violazione di legge ed erroneità dell'istruttoria, non essendo dato comprendere il luogo ove il veicolo sarebbe stato parcheggiato, in difetto di indicazione di una definita area di parcheggio, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art.12 bis Cds introdotto con la L.120/2020 di conversione del D.L.n.76/20, che conferisce funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni agli ausiliari del traffico in ambiti specifici e per determinate materie relative alla sosta e alla fermata dei veicoli.

Radicatesi il contraddittorio, il Comune di Pisa provvedeva a depositare nota difensiva con la quale chiedeva la conferma della legittimità della sanzione amministrativa.

All'udienza del 08.10.21 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Il ricorso deve ricevere accoglimento per il principio della ragione più liquida, dovendosi rinvenire nel primo motivo di doglianza la soluzione più idonea alla definizione del giudizio.

Ebbene, l'eccezione relativa alla carente individuazione del luogo della commessa violazione, per omessa indicazione a verbale del numero civico in corrispondenza del quale il veicolo sarebbe stato rinvenuto in sosta vietata, appare fondata sul presupposto che il ricorrente, avendo ricevuto altre ed ulteriori sanzioni di analogo tenore, non è stato posto in grado di esercitare adeguatamente il proprio diritti di difesa.

Se è vero che per costante giurisprudenza, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del numero civico della strada in corrispondenza del quale il veicolo è stato rinvenuto in sosta vietata, giacché la mancanza di tale elemento non rende per sé nullo l'accertamento se sia dato comunque conoscere il luogo della violazione senza possibilità di equivoci con altri luoghi ed altre violazioni riferibili allo stesso trasgressore (Cassazione Civile, Sezione I, 18.2.1989 n°. 972; Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 5447 del 9.3.2007) e che l'indicazione del numero civico nel verbale è importante ma non essenziale per la validità dell'accertamento (vedi Corte di cassazione, Sez. II, 29.09.11 n. 19902- Cassazione del 14/01/16, n° 463)

Tuttavia, l'elemento "topografico" della commessa infrazione risulta determinante allorquando sulla medesima strada insistono più regimi normativi rispetto ai quali ovviamente l'indicazione del suddetto numero civico possa costituire l'unico elemento tale da consentire a distanza di tempo, di individuare l'esatta ubicazione del veicolo sanzionato.

Nel caso che ci occupa non è dimostrato che sul Lungarno Galilei esista un regime di sosta a pagamento omogeneo per tutto il tratto stradale.

L'indicazione del civico, o in sua assenza, di riferimenti assai precisi, circostanziati e facilmente individuabili e ricostruibili, anche a posteriori, da chi non era presente al momento e sul luogo dei fatti, è elemento essenziale - come nei casi in cui detto luogo è elemento costitutivo dell'infrazione stessa, laddove la strada sia caratterizzato da una diversificazione delle aree di sosta- per potere esercitare il diritto di difesa, con la garanzia altresì della possibilità di verificare che nel luogo dove sarebbe stata commessa l'infrazione l'obbligo, il divieto o la limitazione violati sussistano e siano regolarmente segnalati.

Non essendo stato individuato il punto esatto del luogo dell'accertamento, l'omessa indicazione del numero civico nel nostro caso è rilevante ai fini della validità dell'accertamento.

L'incertezza derivante dalla mancata indicazione del luogo esatto della violazione contestata determina l'accoglimento del ricorso con la formula dubitativa ai sensi dell'art.6 c.10 D.Lgs 150/11 e l'annullamento del verbale opposto.


L'accoglimento con la formula dubitativa giustifica la compensazione delle spese di giudizio (di assistenza e difesa tecnica) dovendosi condannare parte resistente al solo rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato di € 43,00 anticipato per avviare il ricorso.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n.P/551008137/2021.

Compensa le spese di difesa tecnica ponendo a carico del Comune di Pisa la refusione del contributo unificato anticipato da parte ricorrente.

Pisa il, 08.10.21



Dr. ALESSANDRO MAGGINI

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Dario Bongiorno



